

D.d.l. n. 841 del 20 ottobre 2014

" Recepimento del Testo Unico in materia di Edilizia, Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"

ITER

Attuale

21 ott 2014 Annunzio assegnazione Seduta n. 189 AULA

Storico

21 ott 2014 Assegnato per esame Commissione QUARTA

ULTIMO TESTO

Onorevoli colleghi,

Nell'attuale clima di rinnovata attenzione al recepimento dinamico, nell'ordinamento regionale, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di prefigurare, insieme alle inderogabili esigenze di trasparenza e semplificazione, moderni strumenti tecnico-amministrativi che consentano un rilancio concreto del settore edile, con processi di standardizzazione tecnologica adeguati agli standards dell'Unione Europea.

Sotto questo profilo, e in linea con le norme nazionali, il disegno di legge rivede i ruoli della Regione, degli enti locali e delle categorie professionali in seno alla formazione dei processi edilizi, assicurando, come già prefigurato dall'articolo 3 della legge regionale n. 5/2011, meccanismi in grado di assicurare la piena conclusione in tempi certi.

L'idea che una governance efficiente dell'attività edilizia, nell'ambito del solo processo di formazione tecnico-amministrativa, non possa da sola garantire la tutela del paesaggio e la qualità architettonica, ha determinato la necessità di prevedere, nell'ambito della presente proposta di legge, misure di controllo, promozione e diffusione di prassi concorsuali in grado di promuovere e affermare linguaggi architettonici di qualità e, insieme, compatibili con l'inestimabile valore dell'ambiente storico, artistico e naturale della nostra Regione.

Il presente disegno di legge, è, dunque, il risultato di una scrupolosa analisi del nuovo quadro legislativo, regionale e nazionale, vigente in materia di edilizia, venutosi a formare dal 2001 ad oggi, con uno sguardo attento alle attuali e irrisolte esigenze di gestione del governo del territorio che in Sicilia, che, come è noto, poggiano ancora le basi sulla ormai obsoleta e profondamente inadeguata legge regionale n. 71 del 1978.

Dall'entrata in vigore del TUE del 2001 ad oggi, il quadro legislativo nazionale e regionale, sui temi della gestione territoriale, ha segnato delle tappe fondamentali che hanno configurato uno scenario normativo uniformato: si pensi, da

una parte, alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs n. 42/2004) e, dall'altra, alla tutela dell'ambiente e della salute della popolazione, entrambi permeati dalla piena partecipazione dei cittadini alle questioni ambientali (Testo Unico ambientale e correlate procedure di VAS e VIA introdotte dal D.Lgs 152/006 e D.Lgs 4/2008 e seguenti).

Il recepimento del Testo Unico in materia di edilizia, costituisce, in tutta evidenza, una eccezionale ed irripetibile opportunità per dotare la nostra Regione di un corpus normativo in materia edilizia moderno ed efficace, armonizzato con il nuovo codice dei Beni Culturali e con il nuovo Codice dell'Ambiente e, in generale, con le nuove specifiche normative in tema di edilizia (si pensi al contenimento energetico, alla conformità impiantistica, alla protezione dal rischio sismico) adeguata e armonizzata con le nuove disposizioni legislative, benché conformata al testo nazionale, la proposta di recepimento del Testo Unico in materia edilizia pone in essere delle novità dirompenti in termini di semplificazione e trasparenza delle norme tecnico-amministrative per i procedimenti edilizi.

Il principale dispositivo di semplificazione e trasparenza per raggiungere tali obiettivi è l'istituzione di uno Sportello telematico per i Titoli edilizi Abilitativi (STARS), unico per tutta la Regione siciliana, il quale, oltre ad unificare per tutti i comuni siciliani le procedure e l'applicazione dei diversi titoli edilizi abilitativi (Permesso di Costruire, DIA, super DIA, SCIA e attività libere), consente indirettamente la formazione di una dinamica anagrafe di tutta l'attività edilizia regionale. Lo STARS, a cui deve fare riferimento il richiedente titolo, diventa centro regionale di coordinamento degli sportelli unici per l'edilizia, entrando in contrattazione con ogni singolo comune per ogni singola attività edilizia e costituendosi collettore regionale per tutte le pratiche. Il corretto funzionamento dello sportello telematico determinerebbe molteplici e innegabili vantaggi, principalmente legati al controllo ed al monitoraggio della stesse attività in tutte le loro forme (pubbliche, private ed anche illegittime).

Altra, importante, novità che il presente disegno di legge intende introdurre è costituita dal MUE, Modello Unico per l'Edilizia, il quale diventa lo strumento unico e obbligatorio per la richiesta di tutti i titoli abilitativi, integrando uno strumento concreto e di immediata operatività, capace di uniformare, con criteri di standardizzazione tecnologica internazionale ed europea, tutte le pratiche edilizie regionali; ciò allo scopo di dissolvere quella nebbia interpretativa sulla corretta valutazione del titolo edilizio adeguato e, con essa, quegli spazi discrezionali che hanno inevitabilmente generato nicchie di potere e di clientelismi a volte invalicabili, fertile humus per la proliferazione di attività abusive.

La semplificazione, oltre che con la uniformità dei procedimenti edilizi, opera attribuendo autonomia decisionale, e quindi piena responsabilità, alle categorie professionali chiamate a certificare ed asseverare le diverse caratteristiche dell'intervento, limitando il più

possibile la necessità di acquisire un parere espresso dagli enti territorialmente competenti. La necessità del controllo del comportamento deontologico e professionale dei tecnici, consente di integrare nel processo edilizio, come soggetti attivi, i diversi Ordini professionali, chiamandoli a svolgere attività, anche sanzionatorie, nei confronti dei propri iscritti.

Infine, nell'ottica di contenimento dell'occupazione di nuovo suolo, principio già introdotto dall'articolo 1 della legge regionale n. 71 del 1978, la proposta di legge ripropone, adeguandolo alla nuova normativa edilizia, il recupero volumetrico ai fini abitativi degli spazi e dei volumi utilizzabili all'interno del già esistente patrimonio edilizio. Tale principio costituirebbe il primo passo verso un'idea di rigenerazione urbana, della quale ormai si sta assumendo una piena consapevolezza, che permetta di superare la malintesa equazione tra sviluppo ed espansione residenziale.

Il raggiungimento di tutti gli obiettivi qui menzionati, accompagnato dalla necessità di dotarsi di un organico corpus normativo sull'edilizia, costituisce esigenza indifferibile ed urgente, avvertita sia dalla popolazione, sia dai tecnici del settore.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

1. Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia' e successive modifiche ed integrazioni, trova applicazione in Sicilia con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

Modifiche e integrazioni all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Competenze delle regioni e degli enti locali

1. L'articolo 2 è così sostituito: Art. 2. - Competenze delle regioni e degli enti locali - 1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l'attività edilizia.

2. In nessun caso le norme del presente Testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

Modifiche e integrazioni all'articolo 2 bis. del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

1. L'articolo 2 bis è recepito con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo:

a) Il comma 1 dell'articolo 2 bis è così sostituito: 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, la Regione può prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e può dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali ad un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.'

Art. 4.

Modifiche e integrazioni all'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Definizione degli interventi edilizi

1. All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole normativa antisismica' sono aggiunte le seguenti nonché le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi, negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della presente legge.'

Art. 5.

Modifiche e integrazioni all'articolo 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali

1. All'articolo 4, comma 1 le parole i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4' sono sostituite da i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 1'.

2. I commi 1 bis, 1 ter, 1 quarter, 1 quinquies e 2 non sono recepiti.

Art. 6.

Modifiche e integrazioni all'articolo 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Sportello unico per l'edilizia

1. L'articolo 5 è recepito con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo:

a) la lettera h) del comma 3 dell'articolo 5 non è recepita.

2. All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:

5. In attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera r) della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs n. 82/2005 è istituito lo Sportello telematico per i Titoli Edilizi Abilitativi della Regione di seguito denominato STARS. Lo sportello telematico regionale costituisce attuazione del Sistema Pubblico di Connettività, denominato SPC, come definito e disciplinato all'articolo 73 e seguenti dell'anzidetto decreto legislativo, e si avvale per i

necessari compiti istruttori del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, denominato CNIPA, di cui al comma 5 dell'articolo 80 del medesimo decreto. Tutte le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente sono trasmesse esclusivamente con modalità telematica allo STARS. La trasmissione avviene obbligatoriamente tramite un Modello Unico per l'Edilizia, di seguito denominato MUE', adeguato alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica internazionale ed alle normative dell'Unione europea, in allegato A.

6. Il MUE costituisce il modulo di trasmissione unico e obbligatorio per tutte le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati. Contestualmente alla ricezione del MUE di cui al comma precedente, lo STARS inoltra con modalità di Posta Elettronica Certificata, la documentazione agli sportelli unici per l'edilizia dei comuni, dei liberi consorzi dei comuni e delle città metropolitane, competenti per territorio, che provvedono all'inoltro telematico, ove possibile e ammesso, della documentazione alle altre amministrazioni territoriali che intervengono nel procedimento le quali, a loro volta, adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34 quinquies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche ed integrazioni.

7. Il MUE prevede modalità transitorie per la durata di 365 giorni dalla istituzione dello STARS ai fini di armonizzare con gradualità la piena attuazione del sistema di trasmissione telematica di cui ai commi precedenti, ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.'.

Art. 7.

Modifiche e integrazioni all'articolo 6 del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380.
Attività edilizia libera

1. L'articolo 6 è recepito con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo:

a) Il comma 1 dell'articolo 6 è così sostituito: 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché della vigente normativa regionale sui parchi e riserve naturali e su aree protette da norme nazionali quali pSIC, SIC, ZSC e ZPS ivi

compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 mt, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

- 1) gli interventi di manutenzione ordinaria;
- 2) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche compresa la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, che non alterino la sagoma dell'edificio;
- 3) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- 4) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- 5) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- 6) l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc.'.

b) Il comma 2 dell'articolo 6 è così sostituito:

2. Nel rispetto delle normative di settore di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

b) le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lett. a) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Ai fini dell'applicazione della presente lettera non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse:

1) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

2) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, di

vasche, bacini e pozzi ludici di profondità al pelo libero dell'acqua inferiore a 1,40 mt. e di locali tombati;

3) gli impianti ad energia rinnovabile di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011, da realizzare al di fuori della zona territoriale omogenea A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ivi compresi gli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Negli immobili e aree ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, o in aree protette da norme nazionali quali pSIC, SIC, ZSC e ZPS ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 mt, anzidetti impianti, posso essere realizzati solo subordinatamente alla redazione della valutazione di incidenza e alle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

4) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;

5) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa che non comportino un cambio di destinazione d'uso.

c) Il comma 6 dell'articolo 6 non è recepito.'.

Art. 8.

Modifiche e integrazioni all'articolo 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Attività edilizia dei privati su aree demaniali

1. Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente: Art. 8 bis - Cave - 1. Fatta salva la specifica disciplina in materia, l'apertura delle cave non è soggetta al rilascio di permesso di costruire, bensì subordinata ad un attestato da parte del Comune o dal libero consorzio dei comuni competente per territorio, di non incompatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti, nonché all'autorizzazione prevista dal comma 13 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'apertura delle cave è inoltre subordinata all'approvazione da parte del Comune dello studio di fattibilità e del progetto di massima delle opere di recupero ambientale di cui alla lett. d) dell'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127. L'anzidetto progetto è parimenti soggetto alle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. L'approvazione dello studio di fattibilità e del progetto di massima delle opere di recupero ambientale costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di recupero ambientale è attestato da apposita certificazione rilasciata dal Comune o dal Libero Consorzio dei comuni competente per territorio e svincola le garanzie finanziarie di cui al

comma 4.

3. Il programma di utilizzazione del giacimento e il progetto di rimessa in pristino della superficie utilizzata per l'attività estrattiva sono assoggettati a VIA ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

4. Il richiedente fornisce al Comune congrue garanzie finanziarie, anche in forma di polizza fidejussoria, per un importo pari agli oneri, già quantificati ai sensi della lettera d) dell'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 nell'anzidetto progetto di bonifica, relativo alla rimessa in pristino dei luoghi.

5. Per il ripristino della cava va prioritariamente utilizzato il materiale di risulta della attività estrattiva. Tale materiale ai sensi dell'articolo, 1 comma 17, della Legge n. 443/2001, come modificato dall'articolo 23 della legge n. 306 del 2003, non costituisce rifiuto ed è, perciò, escluso dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 22 del 1997. Tale materiale può essere utilizzato anche quando contaminato, durante l'attività di coltivazione ed estrazione della cava, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione e perforazione, e utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora escluso dalla VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'ARPA, sempre che la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dal D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

6. L'apertura delle cave non è consentita in aree ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, o in aree protette da norme nazionali quali pSIC, SIC, ZSC e ZPS ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 mt. Le cave esistenti comprese, anche solo parzialmente, all'interno di parchi e riserve naturali e in aree pSIC, SIC, ZSC e ZPS compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 mt, completano l'attività estrattiva secondo il programma di utilizzazione del giacimento e provvedono alla rimessa in pristino della superficie utilizzata.'.

Art. 9.

Modifiche e integrazioni all'articolo 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica edilizia

1. L'articolo 9 è così sostituito:

Art. 9 - 1. Attività edilizia in aree subordinate ad esproprio per pubblica utilità in presenza di vincoli decaduti nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nelle aree subordinate ad esproprio per pubblica utilità e in presenza di vincoli decaduti. sono consentiti:

a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità

immobiliari o parti di esse;

b) interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro.

2. Salve le norme e i più ristrettivi limiti determinati dal rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, della vigente normativa regionale su parchi e riserve naturali nonché delle norme nazionali o regionali per pSIC, SIC, ZSC e ZPS.'.

Art. 10.

Modifiche e integrazioni all'articolo 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Interventi subordinati a permesso di costruire

1. L'articolo 10 è recepito con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo.

a) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente lettera: d) Le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi e per il contenimento del consumo di nuovo territorio, come definite nei successivi punti:

1) Le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati esistenti alla data di pubblicazione del presente Testo Unico, fatta eccezione delle pertinenze relative ai parcheggi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, come integrato e modificato dall'articolo 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, costituiscono opere di ristrutturazione edilizia. Il recupero volumetrico ai fini abitativi dei sottotetti anzidetto, è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti.

2) Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici. Si definiscono pertinenze, locali accessori e seminterrati, i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita degli stessi.

3) Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.

4) Il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati è consentito in deroga alle norme vigenti e comunque per una altezza minima non inferiore a m. 2,40.

5) Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente

per assicurare l'osservanza dei requisiti di aerilluminazione. Per gli interventi da effettuare nelle zone territoriali omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero negli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, ovvero su immobili ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, o in aree protette da norme nazionali o regionali, e in assenza di piani attuativi, i comuni possono adottare, di concerto con la Sovrintendenza ai BBCCAA, ovvero con gli Enti territoriali competenti alla gestione di suddetti parchi e riserve naturali o aree protette, apposita regolamentazione in variante al vigente regolamento edilizio comunale, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Testo Unico, detta variante deve individuare anche gli ambiti, nei quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per gli interventi ammessi dal presente Testo Unico. E' fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6) Il progetto di recupero ai fini abitativi deve essere conforme alle prescrizioni tecniche in materia edilizia, contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

7) Le opere realizzate ai sensi della presente lettera d) comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato alla metà del costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 16 del presente Testo Unico, calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento al Comune di una somma pari al 10 per cento del valore dei locali oggetto di recupero desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale che deve risultare dalla perizia giurata allegata al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività nei casi previsti alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 22 del presente Testo Unico.'.

2. Il comma 2 dell'articolo 10 non è recepito.

3. Il comma 3 dell'articolo 10 non è recepito.

Art. 11.

Modifiche e integrazioni all'articolo 14 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

1. All'articolo 14, comma 1 dopo le parole consiglio comunale' sono aggiunte le seguenti di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori.'.

Art. 12.

Modifiche e integrazioni all'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Contributo per il rilascio del permesso di costruire

1. L'articolo 16 è recepito con le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) La lettera d), comma 4 dell'articolo 16 è così sostituita: d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati dalle leggi regionali.'.

2. L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 16 è così sostituito: Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 9, e che il contributo afferente al permesso di costruire comprenda una quota del costo di costruzione non superiore al 10 per cento.'.

Art. 13.

Modifiche e integrazioni all'articolo 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza

1. Il comma 1 dell'articolo 19 è così sostituito: 1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con delibera del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva. Al contributo del costo di costruzione così determinato possono essere detratte le somme, univocamente determinate e documentate, impiegate per la modernizzazione e l'adeguamento degli impianti dimostrandone la conseguente riduzione del livello di inquinamento, ovvero per la formazione del personale o per la ricerca.'.

Art. 14.

Modifiche e integrazioni all'articolo 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

1. L'articolo 20 è recepito con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo.

a) Al comma 2 dell'articolo 20 le parole va presentata allo sportello unico' sono sostituite dalle seguenti viene trasmessa esclusivamente con modalità telematica allo STARS. La trasmissione avviene obbligatoriamente tramite il MUE, come previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 5 del presente Testo Unico.'.

b) Al comma 2 dell'articolo 20 le parole entro dieci giorni al richiedente' sono sostituite dalle seguenti contestualmente alla ricezione del MUE da parte dello STARS.'.

c) Al comma 6 dell'articolo 20, ultimo periodo, dopo le parole Gli estremi del permesso di costruire' sono aggiunte

le seguenti contenente i dati identificativi della trasmissione allo STARS.'.

2. Il comma 7 dell'articolo 20 non è recepito.

3. Il comma 12 dell'articolo 20 è così sostituito: '12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, la Regione siciliana, con propria legge approvata dall'Assemblea, può prevedere misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedurali.'.

4. Al comma 9 dell'articolo 20, penultimo periodo, dopo le parole trasmette al richiedente' sono aggiunte le seguenti e allo STARS'.

5. All'articolo 20 è aggiunto il seguente comma 14. L'inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, di cui al comma 8, ed il formarsi dell'eventuale silenzio-assenso, non esimono il sindaco od il suo delegato dal compiere gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare la disapplicazione dei termini previsti.

Art. 15.

Modifiche e integrazioni all'articolo 21 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Intervento sostitutivo regionale

1. Al comma 1 dell'articolo 21 le parole Le regioni, con proprie leggi, determinano sono sostituite da La Regione con propria legge, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella GURS del presente Testo Unico, determina'.

Art. 16.

Modifiche e integrazioni all'articolo 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Interventi subordinati a denuncia inizio attività

1. L'articolo 22 è recepito con le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) Il comma 3 dell'articolo 22 è così sostituito: 3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

1) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) in zone non comprese: all'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero non relativi ad immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero non ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, o in aree protette da norme nazionali quali pSIC, SIC, ZSC e ZPS ivi compresa una fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 mt.;

2) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) con esclusione delle zone ed immobili di cui al punto a) e nei soli casi in cui siano verificate le seguenti tre condizioni:

a) il solaio sia preesistente;

b) Il tecnico abilitato asseveri tramite Certificazione di idoneità statica redatta ai sensi della legge regionale 37/85, che l'intervento non comporti un aumento dei carichi fissi e di esercizio superiore al 20 per cento;

c) La classificazione energetica dell'immobile dimostri una riduzione delle dispersioni termiche superiori al 10 per cento rispetto alle condizioni di origine.

3) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti.

2. Il comma 4 dell'articolo 22 non è recepito.

3. Il comma 5 dell'articolo 22 è così sostituito: 5. Gli interventi di cui al comma 3, lettere a), b) e c) sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16, gli interventi di cui alla lettera b) sono soggetti ai contributi di costruzione come determinati al punto 8) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 del presente Testo Unico.

4. Il comma 6 dell'articolo 22 è così sostituito: 6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, che riguardino immobili compresi in zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, ovvero ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, o in aree protette da norme nazionali quali pSIC, SIC, ZSC e ZPS ivi compresa una fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 mt è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative.'

5. Il comma 7 dell'articolo 22 è così sostituito: 7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico - edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.

Art. 17.

Modifiche e integrazioni all'articolo 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Disciplina della denuncia di inizio attività

1. L'articolo 23 è recepito con le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) Al comma 1 dell'articolo 23, primo periodo, le parole

presenta allo sportello unico' sono sostituite dalle seguenti trasmette allo STARS'.

b) Il comma 1 ter dell'articolo 23 è così sostituito: 1 ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, deve essere trasmessa allo STARS con le modalità previste ai commi 5, 6 e 7, dell'articolo 5 del presente Testo Unico,

c) Al comma 6 dell'articolo 23, ultimo periodo, la parola 'ripresentare' è sostituita dalla parola 'integrare'.

d) Al comma 7 dell'articolo 23, penultimo periodo, è aggiunto il seguente periodo Lo sportello Unico trasmette allo STARS il collaudo finale, la presentazione della variazione catastale e comunica la conclusione del procedimento'.

Art. 18.

Modifiche e integrazioni all'articolo 23 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori

1. Il comma 4 dell'articolo 23 bis è così sostituito: 4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero negli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero su immobili ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, o in aree protette da norme nazionali quali pSIC, SIC, ZSC e ZPS ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 mt, i comuni, di concerto con la Sovrintendenza ai BBCCAA competente, e con gli Enti competenti per i parchi e le riserve naturali, possono individuare con propria deliberazione, da adottare entro 180 giorni dalla pubblicazione nella GURS del presente Testo Unico, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione comportanti modifiche della sagoma, o per varianti a permessi di costruire. L'individuazione di suddette aree può essere contenuta nella variante al vigente regolamento edilizio comunale prevista al punto 6 della lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 del presente Testo Unico, è fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso l'anzidetto termine di 180 giorni, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dalla Regione. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A), ovvero negli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero su immobili ricadenti all'interno delle zone di controllo D di parchi e riserve naturali, o in aree protette da norme nazionali o regionali quali pSIC, SIC, ZSC e ZPS ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 mt, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua

assenza, non trova applicazione per le predette zone la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.'.

Art. 19.

Modifiche e integrazioni all'articolo 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Procedimento di rilascio del certificato di agibilità

1. L'articolo 25 è recepito con le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 4 dell'articolo 25 la parola ASL' è sostituita dalla parola ASP'.

b) il comma 5 ter dell'articolo 25 non è recepito.

Art. 20.

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

1. Dopo l'articolo 27 sono inseriti gli articoli 27 bis e 27 ter: Art. 27 bis - Controlli ispettivi ed interventi sostitutivi dell'Amministrazione regionale- 1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 31, redige e trasmette ogni trenta giorni all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente l'elenco delle ordinanze di sospensione dei lavori, delle ingiunzioni alla demolizione, degli accertamenti dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, delle immissioni nel possesso, nonché delle ordinanze di demolizione, disposti nei trenta giorni.

2. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sulla scorta degli elenchi trasmessi, dispone gli interventi sostitutivi di propria competenza.

3. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente dispone controlli ispettivi regolari e casuali presso i comuni della Regione, al fine di verificare lo stato di attuazione delle norme della presente legge e delle altre norme in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio, e di dar corso ai provvedimenti consequenziali quando vengano constatate violazioni di legge.

4. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente dispone l'azione di vigilanza e di controllo sul rispetto da parte dei comuni delle disposizioni in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, avvalendosi di un apposito gruppo ispettivo alla cui istituzione, nell'ambito della Direzione regionale dell'urbanistica, si provvede in forza della presente legge e secondo le disposizioni vigenti.

5. Sull'attività di vigilanza e di controllo espletata, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente riferisce annualmente alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.'.

Art. 27 ter - Attività di vigilanza e repressione dell'abusivismo edilizio all'interno delle zone dei parchi e delle riserve naturali, delle pSIC, dei SIC, ZSC e ZPS.

1. Accertata, sulla base di apposito rapporto redatto dal personale di vigilanza, la violazione delle prescrizioni in materia edilizia su immobili ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, o in aree protette da norme nazionali quali pSIC, SIC, ZSC e ZPS ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 mt, il direttore ne dà immediata comunicazione al Comune e, nel caso di parco naturale, al presidente.

2. Per le zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS non comprese, anche solo parzialmente, nei parchi e riserve naturali, autorità competente per ricevere la comunicazione di cui al comma precedente è l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

3. Qualora il Comune non adotti i provvedimenti di propria competenza entro i termini di cui al presente Testo Unico, vi provvede entro i successivi sessanta giorni il presidente del parco, ovvero, per le zone di cui al comma 2, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

4. Nelle zone di cui al comma 1, l'opera abusiva, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31, comma 3, è acquisita di diritto al patrimonio dell'Ente competente. La deliberazione di cui al comma 5 del medesimo articolo, ad eccezione delle violazioni nelle aree di cui al precedente comma 2, è di competenza del consiglio del parco o riserva naturale.

5. Restano ferme le competenze del Comune nelle zone D del parco o riserva naturale.'.

Art. 21.

Modifiche e integrazioni all'articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Lottizzazione abusiva

1. L'articolo 30 è recepito con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo:

a) al comma 3 dell'articolo 30, la parola trenta è sostituita dalla parola venti .

b) al comma 4 bis dell'articolo 30 la parola comma 3 è sostituita dalla parola comma 4 .

Art. 22.

Modifiche e integrazioni all'articolo 32 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Determinazione delle variazioni essenziali

1. L'articolo 32 è così sostituito: Art. 32. - 1. Costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto approvato le opere aggiuntive abusivamente eseguite quando si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

a) un mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968;

b) un aumento della cubatura dell'immobile superiore al 20 per cento;

c) un aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile superiore al 10 per cento;

d) la riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli stradali in misura superiore al 10 per cento, rispetto a quelli prescritti;

e) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio, autorizzato su immobili esistenti, rispetto alla classificazione dell'articolo 3;

f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.

2. Le variazioni di cui ai punti b) e c) del comma 1 non possono comunque comportare aumenti nel numero dei piani e delle unità abitative.

3. Per gli edifici la cui superficie utile calpestabile è superiore a metri quadrati mille, la percentuale indicata nella lett. c del primo comma è dimezzata per la superficie eccedente il predetto limite.

4. Le variazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 si applicano ai volumi principali e non ai corpi accessori e volumi tecnici che non sono valutati ai fini del calcolo delle cubature. Inoltre le variazioni dei caratteri distributivi delle singole unità abitative e dei complessi produttivi, se non comportano mutamento della destinazione d'uso come definite alla lettera a) del comma 1, non concorrono alla definizione di variazioni essenziali.

5. Qualora le variazioni indicate al primo comma vengono introdotte su immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero su immobili ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, o in aree protette da norme nazionali quali pSIC, SIC, ZSC e ZPS ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200mt, sono considerate agli effetti della presente legge come totale difformità ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

6. Non costituiscono variazioni essenziali quelle che comportano la realizzazione di manufatti, che seppur funzionali all'uso per il quale è stato rilasciato il titolo edilizio, hanno dimensioni e consistenza inferiori rispetto a quelle assentite.'

Art. 23.

Modifiche e integrazioni all'articolo 34 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 è aggiunto il seguente comma: 2. Sono da considerare opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire quelle le cui variazioni siano al di sotto dei limiti fissati alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 32 del presente Testo

Unico.

2. Al comma 2 ter dell'articolo 34 le parole 'due per cento' sono sostituite da 'tre per cento'.

Art. 24.

Modifiche e integrazioni all'articolo 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Accertamento di conformità

1. L'articolo 36 è recepito con le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 36 dopo le parole 'Sulla richiesta di permesso in sanatoria' sono aggiunte le parole 'trasmessa allo STARS con le modalità previste ai commi 5, 6 e 7, dell'articolo 5 del presente Testo Unico';

b) dopo il comma 3 dell'articolo 36 sono aggiunti i seguenti commi:

4. Per tutti gli interventi edilizi sanabili ai sensi e per gli effetti del presente articolo, ai fini dell'idoneità statica e sismica di cui all'articolo 65, 93 e 94, si applicano le procedure di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26.

5. I competenti uffici di zona del Genio civile provvedono a disporre verifiche a campione dei progetti assoggettati alla procedura di cui al presente articolo.'

Art. 25.

Modifiche e integrazioni all'articolo 39 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione

1. Al comma 5 dell'articolo 39, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente 'Anzidetti provvedimenti sono trasmessi allo STARS con le modalità previste ai commi 5, 6 e 7, dell'articolo 5 del presente Testo Unico.'

Art. 26.

Modifiche e integrazioni all'articolo 41 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Demolizione di opere abusive

1. Al comma 3 dell'articolo 41 le parole 'del Governo, il quale' sono sostituite dalle parole 'della Regione, la quale'.

Art. 27.

Modifiche e integrazioni all'articolo 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Sanzioni penali

1. L'articolo 44 è recepito con le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) Al comma 1 dell'articolo 44 dopo le parole 'paesistico, ambientale,' sono aggiunte le seguenti 'ivi compresi gli

immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero gli immobili ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, o in aree protette da norme nazionali quali pSIC, SIC, ZSC e ZPS'.

b) Al comma 2 dell'articolo 44, secondo periodo, dopo le parole patrimonio del comune' sono aggiunte le parole ovvero al patrimonio degli Enti competenti per i parchi e le riserve naturali o aree protette da norme nazionali quali pSIC, SIC, ZSC e ZPS'.

Art. 28.

Modifiche e integrazioni all'articolo 49 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Disposizioni fiscali

1. Al comma 1 dell'articolo 49 le parole due per cento' sono sostituite dalle parole tre per cento'.

Art. 29.

Modifiche e integrazioni all'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Tipo di strutture e norme tecniche

1. L'articolo 52 è recepito con le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 52 le parole della Repubblica' sono sostituite dalle parole della Regione'.

b) al comma 2 dell'articolo 52 le parole dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio' sono sostituite dalle parole del Direttore del Dipartimento Regionale Tecnico ovvero dall'ufficio periferico del Genio Civile competente per territorio'.

Art. 30.

Modifiche e integrazioni all'articolo 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

1. L'articolo 65 è recepito con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo:

a) alla lettera a) del comma 3 le parole in triplice copia sono eliminate;

b) il comma 4 non è recepito;

c) il comma 7 non è recepito.

Art. 31.

Modifiche e integrazioni all'articolo 82 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

1. Al comma 1 dell'articolo 82 dopo le parole allo sportello unico' sono aggiunte le seguenti parole e trasmesse allo STARS con le modalità previste ai commi 5, 6

e 7 dell'articolo 5 della presente legge.'.

Art. 32.

Modifiche e integrazioni all'articolo 83 del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380
Opere disciplinate e gradi di sismicità

1. Al comma 3 dell'articolo 83 le parole Le Regioni sentite le province e i comuni interessati, provvedono' sono sostituite dalle seguenti La Regione sentiti i comuni, il liberi consorzi dei comuni e le città metropolitane, interessati, provvede'.

Art. 33.

Modifiche e integrazioni all'articolo 84 del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380
Contenuto delle norme tecniche

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 84 è aggiunto il seguente comma: 2. Le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite, collaudate e soggette a manutenzione in modo tale da consentirne la prevista utilizzazione, in forma economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza previsto dalle norme vigenti.'.

Art. 34.

Modifiche e integrazioni all'articolo 85 del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380
Azioni sismiche

1. L'articolo 85 è recepito con le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 85 le parole non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali' sono eliminate.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 85 è aggiunto il seguente comma: 3. In ogni caso la resistenza di progetto, anche detta capacità di prestazione, deve essere sempre maggiore o uguale al valore di progetto dell'effetto delle azioni, anche detto richiesta di prestazione.'.

Art. 35.

Modifiche e integrazioni all'articolo 89 del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380.
Parere sugli strumenti urbanistici

1. Il comma 1 dell'articolo 89 è così sostituito: 1. Le norme della presente sezione si applicano a tutti i comuni della Regione. Il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio, è obbligatorio.'.

Art. 36.

Modifiche e integrazioni all'articolo 90 del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380.
Sopraelevazioni

1. Il comma 2 dell'articolo 90 è così sostituito:

2. L'autorizzazione è rilasciata entro i termini e con le modalità previsti dal procedimento unico di cui all'art. 20 e viene inviato allo Sportello Unico per l'edilizia di cui all'art. 5 per i provvedimenti di sua competenza con le modalità ivi previste.'.

Art. 37.

Modifiche e integrazioni all'articolo 92 del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380
Edifici di speciale importanza artistica

1. All'articolo 92 le parole decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490' sono sostituite dalle parole decreto legislativo n. 42 del 2004.'.

Art. 38.

Modifiche e integrazioni all'articolo 93 del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380.
Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di
costruzioni in zone sismiche
(Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19)

1. L'art. 93 è recepito con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo:

a) il comma 1 dell'articolo 93 è così sostituito:

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a trasmettere richiesta, tramite il MUE, allo STARS, che provvede a trasmetterne copia al competente sportello unico del comune, con le modalità previste ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 5 del presente Testo Unico, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.';

b) al comma 2 dell'articolo 93 le parole in doppio esemplare' sono eliminate;

c) il comma 6 dell'articolo 93 non è recepito;

d) il comma 7 dell'articolo 93 non è recepito.

Art. 39.

Modifiche e integrazioni all'articolo 94 del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380.
Autorizzazione per l'inizio dei lavori
(Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19)

1. L'art. 94 è recepito con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo.

2. Il comma 1 dell'articolo 94 è così sostituito:

1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, il richiedente può applicare le procedure previste dall'articolo 32 della legge regionale 7/2003.

3. Il comma 2 dell'articolo 94 non è recepito.

4. Il comma 3 dell'articolo 94 non è recepito.

Art. 40.

Modifiche e integrazioni all'articolo 103 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
(Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 103 le parole di cui all'articolo 61 e in quelle' sono eliminate.

Art. 41.

Modifiche e integrazioni all'articolo 122 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici - Ambito di applicazione

1. L'articolo 122 è così sostituito:

Art. 122. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e s.m.i, si applicano altresì le disposizioni dei commi da 1 a 8 dell'articolo 7 del medesimo decreto.

2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 3, comma 1, del presente testo unico, è fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in particolare per gli interventi in zona territoriale omogenea A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Art. 42.

Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti

1. Gli articoli da 123 a 135 non sono recepiti.

Art. 43.

Modifiche e integrazioni all'articolo 138 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.

Entrata in vigore del testo unico

1. Il comma 1 dell'art. 138 è così sostituito:

1. Le disposizioni del presente testo entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.'.

Art. 44.

Disposizioni finali

1. Dopo l'articolo 138 sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 139 - Disposizioni finali - 1. I riferimenti operati alla concessione edilizia nell'ordinamento regionale devono intendersi riferiti al permesso di costruire.

2. Tutte le norme in contrasto con le norme della presente legge sono abrogate.

Art. 140 - Proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie - 1. I proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dalla Regione Siciliana con la presente legge sono vincolati in favore del comune in uno specifico capitolo di bilancio e sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di riqualificazione, arredo e decoro urbano, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, dei piani di zona, nonché, prioritariamente, al rimborso delle anticipazioni (di cui all'articolo 34 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71) di fondi, senza interessi, in favore dei comuni dotati di programmi pluriennali di attuazione, per le seguenti finalità :

1) Acquisizione delle aree incluse nei programmi pluriennali per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di servizi ed infrastrutture di interesse generale.

2) Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di servizi ed infrastrutture di interesse generale.

3) Acquisizione delle aree ricadenti nell'ambito dei programmi pluriennali e per le quali gli aventi titolo non abbiano richiesto la relativa concessione nei termini di validità del programma medesimo. e successive modifiche ed integrazioni.

4) È fatto obbligo ai Comuni di tenere separata gestione dei proventi di cui al precedente comma.

Art. 141. - Abrogazioni di norme - Sono abrogati:

a) l'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 69;

b) gli articoli 7, 20, 22, il Titolo IV, e l'articolo 68 della legge regionale 27/12/1978 n. 71;

c) l'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127;

d) gli articoli 13, 14 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70;

e) L'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22;

f) l'articolo 11 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55;

g) l'articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66;

h) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 35, 39 della legge regionale 10/08/1985, n. 37;

- i) l'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26;
- l) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17;
- m) l'articolo 8 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18;
- n) l'articolo 6 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34;
- o) l'articolo 14 comma 3 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
- p) l'articolo 7 comma 3 della legge regionale 18 maggio 1996, 34;
- q) i commi 1 e 2 dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito dall'art. 26 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14;
- r) l'art. 89 comma 6 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
- s) gli articoli 14, comma 1 e 30 comma 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
- t) l'art. 40 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9
- u) gli articoli 18, 20, 110 e 139 commi 65 e 75 della legge regionale 16/04/2003, n. 4;
- v) l'art. 24 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
- x) l'articolo 39 comma 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5;
- y) l'articolo 12 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 15;
- z) l'art. 19 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
- aa) il comma 13 dell'articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8.

Art. 142. - Testo coordinato - 1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il testo del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto, modificato ed integrato dalla presente legge.

Art. 143 - Qualità dell'ideazione - 1. La Regione, riconosce alla progettazione architettonica, alla progettazione del paesaggio e al disegno urbano, un ruolo fondamentale nel miglioramento della qualità dell'ambiente di vita delle popolazioni e per la valorizzazione delle risorse storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche dei territori e in generale per il conseguimento della bellezza intesa come qualità artistica, ai sensi dell'articolo 9

della Costituzione.

2. La Regione con la promozione della progettazione di qualità ed il ricorso alle procedure concorsuali, disciplinate dal Testo Unico, intende perseguire:

a) l'affermazione del valore dell'architettura, della forma urbana e del paesaggio, come fondamentale espressione della cultura e dell'identità delle comunità insediate;

b) la diffusa e approfondita conoscenza, presso gli utenti e gli operatori di settore, dei valori dell'architettura, degli ambienti urbani e rurali di qualità, siano essi di formazione storica o contemporanei;

c) l'incentivazione della ricerca di qualità nella pratica professionale, nel campo dell'architettura, del disegno urbano e del paesaggio.

3. In particolare il presente Testo Unico si propone di:

a) ampliare la prassi del confronto tra idee e soluzioni progettuali alternative nelle situazioni di particolare pregio e complessità o in presenza di differenti istanze espresse dai soggetti locali;

b) diffondere la conoscenza di buone pratiche, nuove metodiche e tecnologie e affermare l'uso di linguaggi architettonici comunicativi e compatibili con l'ambiente storico-artistico e naturale.'.

Art. 144. - Definizioni - 1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) qualità dell'ambiente di vita: l'esito di un processo completo e complesso che, partendo dalla programmazione dell'opera passa attraverso lo sviluppo progettuale partecipato e coerente con le esigenze funzionali, estetiche e di corretto inserimento nel contesto dell'ambiente urbano-rurale e si compie con la qualificata e coerente realizzazione e fruizione dell'opera;

b) progetto o progettazione: la progettazione architettonica, del paesaggio e relativa ai piani attuativi con previsioni piano - volumetriche;

c) concorso: il concorso di idee, il concorso di progettazione ed il concorso a tema, come definiti del presente Testo Unico;

d) amministrazione pubblica: la Regione siciliana, le agenzie e gli enti da essa istituiti, gli enti locali e loro associazioni, unioni e consorzi, i consorzi di bonifica, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere;

e) soggetto proponente: stazione appaltante o organismi di diritto privato nonché soggetti privati che dispongono del bene immobile e del diritto di operare la sua trasformazione, mediante l'attivazione di atti, strumenti, progetti, indagini e procedimenti previsti dalle norme vigenti;

f) progettisti: i professionisti laureati, abilitati

all'esercizio della professione nell'ambito dell'architettura, del design urbano, della progettazione paesaggistica, dell'ingegneria e di discipline affini, anche tra loro associati.

Art. 145. - Qualità della progettazione. Ruolo dei soggetti - 1. La Regione promuove, l'attività progettuale di qualità nei campi dell'architettura, del disegno urbano e del paesaggio, favorendo la collaborazione istituzionale, i processi partecipativi anche decisionali delle comunità locali sui problemi emergenti del proprio territorio, attivando le azioni di sostegno previste dal presente Testo Unico.

2. Le università e i centri di ricerca sono contribuiscono, sulla base di specifici accordi e protocolli di intesa con le amministrazioni pubbliche, al miglioramento della ricerca nel campo dell'architettura e del disegno urbano, delle nuove tecnologie e dell'impiego di nuovi materiali, proponendo e curando la formazione post-laurea sulle tematiche territoriali di interesse regionale, elaborando proposte progettuali e ricerche sperimentali, diffondendo la conoscenza delle buone pratiche.

3) I comuni collaborano con la regione al miglioramento della qualità della progettazione architettonica, attivano le procedure di sostegno, previste dal presente Testo Unico, individuano le aree problematiche da sottoporre ai procedimenti concorsuali, identificando eventuali emergenze architettoniche, e curano l'informazione e la partecipazione dei cittadini e delle comunità locali alle scelte di trasformazione della forma urbana e del territorio.

4) I soggetti proponenti di cui all'articolo 144 comma 1, lettera e), contribuiscono al processo di qualificazione dell'ambiente urbano e rurale attraverso il ricorso alle procedure concorsuali.

Art. 146. - Forme di promozione della progettazione di qualità - 1. Sono considerate forme di promozione della progettazione di qualità le seguenti procedure concorsuali:

a) il concorso di progettazione promosso dall'amministrazione pubblica;

b) il concorso di idee promosso dall'amministrazione pubblica;

c) il concorso a tema promosso dalla regione;

d) il concorso di progettazione di iniziativa privata.

2. Sono individuate inoltre le seguenti forme di promozione della progettazione di qualità:

a) i premi per l'architettura, il design urbano, la progettazione paesaggistica;

b) la borsa di studio di ricerca e sperimentazione;

c) la dichiarazione di particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea di qualità.

Art. 147. - Obbligatorietà dei concorsi - 1. Per le

prestazioni riguardanti la progettazione dei lavori di particolare rilevanza sotto il profilo della loro complessità e incidenza sulla forma urbana, sull'assetto territoriale o sul paesaggio, e di interesse collettivo, le amministrazioni sono tenute ad applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee ai sensi dell'articolo 91, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e nel caso di diversa scelta, riportano nel bando di gara per l'affidamento del servizio di progettazione, le relative motivazioni.

Art. 148. - Regolamento regionale - 1. La Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione con il quale definisce le modalità per lo svolgimento delle procedure di concorso di cui agli articoli 150 e 151, la forma organizzativa e le modalità operative della Commissione regionale di cui all'articolo 152 comma 2.

2. Il regolamento attuativo regionale contiene indicazioni sulle tipologie degli interventi ammissibili, le modalità di pubblicazione del bando, la forma e la misura degli incentivi minimi e massimi, il monitoraggio e valutazione del procedimento, la decadenza del diritto agli incentivi in caso di omissioni, dichiarazioni mendaci o irregolarità, e su ogni altra prescrizione ritenuta necessaria.

3. Il regolamento attuativo del libero consorzio comunale determina, per ogni singolo consorzio, la tipologia e la misura degli incentivi all'interno dell'elenco e dei minimi e dei massimi stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 148. In mancanza del regolamento attuativo del comune, del libero consorzio dei comuni o della città metropolitana, vale il regolamento attuativo regionale.

Art. 149. - Concorsi di progettazione banditi da Amministrazioni pubbliche - 1. Il concorso di progettazione, ai sensi di quanto previsto dal Codice appalti di cui al DLgs 163/2006 e s.m.i., è inteso a fornire alle amministrazioni pubbliche, per i lavori di particolare rilevanza di cui all'articolo 147, un progetto selezionato da apposita commissione giudicatrice in base ad una gara con assegnazione di premi.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 le amministrazioni pubbliche individuano nell'ambito del proprio Programma triennale per le opere pubbliche di cui all'articolo 128 del d.lgs. 163/2006 le opere oggetto di finanziamento pubblico che sono assoggettate al concorso di progettazione di cui al presente articolo.

3. Le modalità e le procedure concorsuali da adottare da parte della Amministrazione per il concorso di progettazione sono quelle descritte dal regolamento di attuazione regionale.

4. La valutazione della proposta progettuale deve basarsi sulla qualità dell'ideazione della proposta stessa, non tenendo conto del fatturato, del curriculum o dell'organico dei partecipanti.

5. La selezione dei progetti avviene a cura della commissione del comune, del libero consorzio dei comuni o della città metropolitana, per la qualità architettonica.

Art. 150. - Concorso a tema di iniziativa della Regione -
1. Il concorso a tema consiste nell'individuazione da parte della regione di alcune emergenze territoriali ritenute rilevanti per l'intera realtà regionale.

2. Il concorso a tema è espletato tramite procedura aperta: possono partecipare al concorso a tema i progettisti abilitati indipendentemente dal possesso di requisiti di carattere economico finanziario o tecnico organizzativo.

3. La Giunta regionale indica con cadenza annuale e attraverso bando pubblico, una o più tematiche territoriali da sottoporre alla procedura di concorso a tema.

4. I comuni interessati, entro tre mesi dall'approvazione del bando di cui al comma 3, devono aderire alla procedura regionale, delimitando nel proprio territorio una o più aree che presentano le caratteristiche di problematicità descritte nel medesimo bando regionale.

5. Con riferimento ad una o più località indicate dai comuni i progettisti possono presentare alla regione le proprie proposte, in forma di idee progetto o di progetto preliminare, secondo le modalità descritte nel bando regionale.

6. Modalità e procedure per lo svolgimento del concorso a tema, promosso dalla regione, sono descritte nel regolamento di cui all'articolo 148.

Art. 151. - Concorso di progettazione bandito da soggetti pubblici e privati - 1. I soggetti proponenti di cui all'articolo 144, comma 1, lettera e), ai fini dell'ottenimento degli incentivi indicati dal regolamento attuativo regionale o, in sua sostituzione, da uno specifico regolamento attuativo del comune, del libero consorzio di comuni o di città metropolitana, possono indire un concorso di progettazione con le modalità e le procedure stabilite dal suddetto regolamento attuativo regionale di cui all'art 148.

2. La valutazione della qualità architettonica avviene a cura delle commissioni nominate dai comuni, dal libero consorzio dei comuni o dalla città metropolitana, per la qualità architettonica, con le seguenti modalità:

a) per opere di minore rilevanza urbana o collettiva: attraverso l'individuazione di tre professionisti, sulla base di minimo 6 portfolio professionali di progetti presentati dal privato proponente, che gareggiano per la redazione del progetto finale. La scelta del progetto vincitore è di competenza del privato proponente;

b) per opere di maggiore rilevanza urbana o collettiva attraverso l'individuazione di tre professionisti, sulla base di minimo 12 portfolio professionali di progetti presentati dal privato proponente, che gareggeranno per la redazione del progetto finale. La scelta del progetto

vincitore è di competenza della Commissione.

Art. 152. - Commissione regionale per la progettazione di qualità - 1. Per la selezione dei progetti presentati nell'ambito del concorso a tema, per le attività inerenti la promozione della progettazione di qualità di cui all'articolo 146, comma 2 è istituita, presso la struttura competente della regione, la commissione per la progettazione di qualità le cui modalità di nomina e operative sono descritte nel regolamento attuativo di cui all'articolo 148.

2. La commissione regionale è composta almeno da due architetti, due docenti universitari del settore ICAR 14, un pianificatore, un paesaggista ed un sociologo.'.

Art. 45.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione